

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 879 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco COPELLO e Matteo ZORDAN e delle società ASDG CENTALLO 2006 e ASD OLMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO COPELLO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato sul proprio profilo social Facebook una frase lesiva del prestigio dell'intera classe arbitrale nonché anche dell'arbitro della gara *Olmo – Area Calcio Albo Roero*;

MATTEO ZORDAN, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato sul social Facebook una frase lesiva del prestigio dell'intera classe arbitrale;

ASDG CENTALLO 2006, per responsabilità oggettiva in violazione dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Matteo Zordan;

ASD OLMO, per responsabilità oggettiva in violazione dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Marco Copello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco COPELLO, Matteo ZORDAN, Stefano Pelissero, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASDG CENTALLO 2006 e Riccardo Andreis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Marco COPELLO, 2 mesi di squalifica per il Sig. Matteo ZORDAN, di 200,00 € di ammenda per la società ASDG CENTALLO 2006 e di 300,00 € di ammenda per la società ASD OLMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini